



COPIA ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 22-03-2020

OGGETTO: Misure di prevenzione sulla trasmissione del virus COVID-19. Determinazione della distanza di prossimità dalla propria abitazione.

Considerato che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per mesi sei lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivati da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «*a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*»;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 - 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede : *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”*;
- 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che *“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”*
- 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del DPCM 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

Viste le ordinanze della Regione Lazio, emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza 20 marzo 2020 del Ministro della Salute *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”* (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020) nella quale all'art 1 è disposto: *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:*

a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;

restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.”

Considerato che, fra le altre, sono comunque garantite le attività legate allo svolgimento delle esigenze fisiologiche degli animali da compagnia, in quanto rientranti nelle situazioni di necessità e che le stesse, in armonia con quanto disposto con la predetta ordinanza del Ministero della Salute, debbano essere ricondotte in quelle attività che possono essere svolte esclusivamente in prossimità della propria abitazione;

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

Dato atto che la normativa sopra richiamata si pone l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Rilevato che, nonostante le misure restrittive adottate e il costante monitoraggio del territorio operato dal personale del Comando di Polizia Locale, l'attività motoria risulta comunque svolta con modalità che non consentono di garantire il rispetto del distanziamento, né un efficace controllo da parte degli organi preposti;

Considerato, inoltre, che molti proprietari di cani ed animali da compagnia, percorrono distanze ragguardevoli dalle proprie abitazioni, in occasione delle uscite necessarie per consentire agli stessi lo svolgimento delle proprie necessità fisiologiche;

Ritenuto che dette percorrenze non possono essere considerate pertinenti alla concreta necessità per cui sono consentite le predette attività;

Considerata la necessità di rafforzare la prevenzione sul territorio comunale, al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica, mediante l'adozione di ulteriori misure restrittive che contemperino l'esigenza di contenimento della mobilità e del contatto interpersonale al di fuori delle private abitazioni, con la possibilità di effettuare l'attività motoria e quella legata allo svolgimento delle esigenze fisiologiche degli animali da compagnia;

Attesa, quindi, la necessità di individuare una distanza congrua ed oggettiva dalla propria abitazione, concretamente verificabile anche da parte dei soggetti deputati al controllo, entro la quale poter praticare l'attività motoria e quella legata alle esigenze fisiologiche degli animali da compagnia;

Ritenuto di stabilire che nel caso in cui la motivazione degli spostamenti necessari sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 500 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora;

Ribadito l'invito a limitare allo stretto necessario le predette attività;

Richiamati

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)"* e l'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998;
- l'art.7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali)

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale in via provvisoria e cautelativa, fino alla data del 03 Aprile 2020, che:

1. nel caso in cui la motivazione degli spostamenti necessari sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, **la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e dimora e comunque a distanza non superiore a 500 metri**, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione del presente provvedimento al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall'adozione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - alla Prefettura di Frosinone;
 - Comando Carabinieri di Paliano.

AVVERTE

che, il mancato rispetto degli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Il SINDACO

F.to Domenico ALFIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 456

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 22-03-2020 al 06-04-2020, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;

Paliano, li 22-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to URBANO Dott.ssa SABRINA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Paliano, li 22-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to URBANO Dott.ssa SABRINA